

Guida al rilascio della licenza di agibilità per aprire o allestire luoghi di pubblico spettacolo

Chi deve presentare la richiesta

Nel caso in cui si intenda richiedere l'agibilità per un locale, la richiesta deve essere presentata dal soggetto che esercita l'attività, sia esso proprietario, affittuario o gestore del locale.

Nel caso si intenda svolgere una attività temporanea di pubblico spettacolo in un locale o in un luogo per il quale non sia già stata rilasciata una licenza di agibilità (art. 80 del Tulp) o sia stata rilasciata una licenza di agibilità non relativa alla tipologia di attività prevista dalla manifestazione stessa, la richiesta della licenza di agibilità può essere presentata contestualmente alla richiesta di rilascio della licenza di esercizio di pubblico spettacolo ex art. 68 del Tulp, dalla persona che organizza l'evento.

In caso di società, associazione o ente, la richiesta può essere presentata dal legale rappresentante o, a suo nome, da persona da lui delegata.

Tipologia di licenza

AGIBILITÀ FISSA

- **Per locali adibiti a pubblico spettacolo ed intrattenimento**

da richiedere in presenza di locali/immobili aperti al pubblico, ad eccezione dei club privati, al cui interno vengono svolte attività di intrattenimento (ad es. ballo) o di spettacolo (concerto, teatro, proiezioni cinematografiche, ecc.) o conferenze, auditorium, convegni, locali multiuso, karaoke con predisposizione di apposite sale attrezzate, ecc.

- **Per impianti sportivi:**

- da richiedere per impianti sportivi in genere muniti di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (tribune, spalti, sedie) oppure per campi sportivi recintati al cui interno sia previsto lo stazionamento, anche in piedi, degli spettatori;
- da richiedere per piscine natatorie pubbliche munite di strutture per lo stazionamento del pubblico.

AGIBILITÀ TEMPORANEA

- **Per manifestazioni temporanee all'aperto**

- manifestazione di pubblico spettacolo o di intrattenimento o di carattere sportivo, organizzata con allestimenti temporanei all'aperto ed in area non delimitata né recintata, per la quale vengano predisposte strutture specificatamente destinate allo stazionamento di spettatori (sedie, panchine, tribune, ecc.);
- manifestazione di pubblico spettacolo o di intrattenimento o di carattere sportivo, organizzata all'aperto ma in un'area delimitata, transennata o recintata, come ad esempio un cortile, per il quale è prevista la presenza di spettatori, indipendentemente dall'utilizzo di strutture destinate al loro stazionamento (sedie, panchine, tribune, ecc.) o dall'utilizzo di pedane, palchi o altri allestimenti.

- **Per manifestazioni temporanee in luogo chiuso**
manifestazioni di pubblico spettacolo o di intrattenimento o di carattere sportivo, da effettuarsi all'interno di un immobile (palestra, sala convegno, teatro, cinema, discoteche, circhi, stadi, palazzetti dello sport, ecc.) con presenza di pubblico indipendentemente dal fatto che assista in piedi o seduto.
- **Per sagre e feste parrocchiali**
quando sia prevista, in area non destinata all'attività di somministrazione di bevande e alimenti, una manifestazione di pubblico spettacolo o di intrattenimento (ballo, concerto, cabaret, ecc.) con predisposizione di strutture specificatamente destinate allo stazionamento di spettatori (sedie, panchine, tribune, ecc.).
- **Altri casi**
parchi giochi, luna park (non per singole giostre di spettacolo viaggiante), teatri tenda, circhi, karaoke con predisposizione di apposite sale attrezzate, locali multiuso, spazi destinati a concerti, quando l'attività di pubblico spettacolo è diversa da quella per la quale sia stata già rilasciata una agibilità fissa, ecc.

ATTENZIONE: per qualsiasi locale o impianto sportivo, ogni qual volta vengano apportate modifiche strutturali, impiantistiche e distributive all'immobile, l'intestatario dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio di una nuova agibilità secondo le procedure precedentemente indicate.

Nel caso in cui l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento o l'attività sportiva rivesta carattere imprenditoriale, ossia abbia scopo di lucro, l'interessato, oltre alla licenza di agibilità (art. 80 del Tulps), ha l'obbligo di richiedere anche la licenza di pubblico spettacolo (art. 68 del Tulps).

Quando non è necessario presentare la richiesta

L'autorizzazione (ai sensi dell'art. 80 del Tulps) non deve essere richiesta nel caso in cui l'attività di pubblico spettacolo sia collaterale a quella principale (ad esempio, musica di sottofondo alla somministrazione di bevande e alimenti).

Inoltre, tale autorizzazione non si rilascia per i locali adibiti a mostre.

Casi nei quali è sufficiente presentare una comunicazione

- per manifestazione SPORTIVA, a carattere educativo senza scopo di lucro deve essere presentata comunicazione ai sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del Tulps, all'ufficio agibilità locali di pubblico spettacolo – [modulo di segnalazione manifestazione sportiva](#).
- per manifestazione di PUBBLICO SPETTACOLO, all'aperto e senza strutture per lo stazionamento/contenimento del pubblico oppure in locale chiuso già in possesso di licenza di agibilità fissa, e senza scopo di lucro deve essere presentata comunicazione all'ufficio agibilità locali di pubblico spettacolo, ai fini del controllo dell'attività denunciata da parte degli Enti preposti e per motivi legati alla sicurezza pubblica - [modulo di segnalazione manifestazione pubblico spettacolo](#)

Tali comunicazioni, esenti da bollo, devono essere compilate e trasmesse, unitamente agli allegati elencati in calce alle stesse, all'Ufficio agibilità locali di pubblico spettacolo almeno 2 giorni prima delle manifestazioni, anche a mezzo fax.

Cambio di intestazione dell'agibilità

Nel caso di cambio di gestione, cambio di proprietà o modifica della ragione sociale o modifica del contratto di affitto, la persona o società subentrante deve provvedere a richiedere il cambio di intestazione dell'autorizzazione di agibilità precedentemente rilasciata, collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it e allegando la documentazione indicata.

Tuttavia, se nel frattempo sono state apportate modifiche strutturali, impiantistiche e distributive all'immobile, il nuovo intestatario non può richiedere il semplice cambio di intestazione ma deve richiedere il rilascio di una nuova agibilità secondo le procedure sopra indicate ("Agibilità fisse per locali adibiti a pubblico spettacolo ed intrattenimento" e "Agibilità fisse per impianti sportivi").